



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Attività di supporto ed analisi propedeutiche al procedimento di revisione infra periodale del PEF MTR-2 per l'anno 2025 del gestore Alto Vicentino Ambiente e dei Comuni del bacino gestionale di riferimento.

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett. le Consiglio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima. La presente relazione, in particolare:

- Riporta le attività svolte per la validazione della revisione infra periodale del PEF MTR-2 per l'annualità 2025 predisposta dal gestore Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (AVA) e dai Comuni del bacino gestionale di riferimento da voi condivise con noi in data 2 Aprile 2025 nonché gli esiti delle medesime attività;
- Esprime un parere in ordine alle motivazioni alla base dell'istanza di revisione, alle rettifiche apportate ai PEF MTR-2 approvati per il secondo periodo regolatorio, in ragione delle avvenute variazioni di perimetro e ulteriori circostanze straordinarie, nonché al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa dal vostro spettabile Ente in data 2 Aprile 2025.

Si rimettono al vostro spett. le Ente le valutazioni svolte, al fine delle decisioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti



**RELAZIONE DI VALIDAZIONE DELLA REVISIONE INFRAPERIODO PER
L'ANNUALITA' 2025 DEL BACINO GESTIONALE GESTORE ALTO
VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E DEI COMUNI DEL RELATIVO BACINO
GESTIONALE**

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di supporto alla validazione dell'istanza di revisione infra periodale del PEF MTR-2 approvato per il secondo periodo regolatorio ai sensi dell'Art 8 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA così come aggiornata dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF e 389/2023/R/RIF.

Nell'ambito di tale incarico, con riferimento ai diversi bacini gestionali e, per quanto di competenza della presente relazione, per il bacino gestionale relativo ad Alto Vicentino Ambiente (AVA) si sono svolte le seguenti attività:

- Con riferimento alle attività di validazione del PEF, analisi in contraddittorio dei prospetti di elaborazione, con particolare riguardo:
 - alla valorizzazione dei costi inclusi nella determinazione dei costi ammessi,
 - all'analisi della proposta di aggiornamento dei coefficienti avanzata dal gestore.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- auditing delle voci di PEF e verifica di coerenza regolatoria;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 2 Aprile 2025

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "*full due diligence*", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence*) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) prevede, nell'ambito del processo regolatorio, una specifica disciplina per la revisione infra periodale delle tariffe. In particolare, ai sensi dell'Articolo 8 della Delibera ARERA 363/2021 «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.*»

La procedura di validazione della revisione segue il medesimo iter predisposto per l'approvazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025.

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: “[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*” (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.”*

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che “*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*”

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...] *una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]*”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di



presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.

2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell'elisione delle voci come definite dal comma 7.3.
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d'uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.
4. validazione delle motivazioni addotte a supporto dell'istanza di revisione infra periodale ai sensi dell'art. 8 della Delibera 363/20212/R/rif.
5. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per l'aggiornamento della proposta dei coefficienti avanzata dal Gestore.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) verifica della completezza della documentazione trasmessa;
- b) analisi dei prospetti forniti e della relazione di accompagnamento trasmessa;

2 Esiti delle valutazioni

2.1 *Verifica della completezza documentale*

AVA ha trasmesso al Consiglio di Bacino la documentazione relativa alla revisione infra-periodale di propria competenza in data 2 Aprile 2025.

L'analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica dell'istanza di revisione infra periodale e alla sua corretta predisposizione.

2.2 *Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo e del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti.*

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, non sono state osservate modifiche di perimetro dei costi ammessi a riconoscimento rispetto a quanto predisposto nel PEF 24-25, ad eccezione della valorizzazione dei costi relativi al subentro gestionale nella gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti e all'applicazione del contributo ambiente ai sensi dell'art. 37 della LR n. 3/2000 per il conferimento di rifiuti all'impianto di termovalorizzazione Ca Capretta.



Per tali maggior costi l'azienda ha proposto il riconoscimento di costi previsionali mediante le c.d. "migliori stime" dei costi dei nuovi servizi, ai sensi dell'art. 1.5 lett b) della Determinazione ARERA n. 2/DRif/2021 del 04/11/2021.

Lo stesso prevede che "ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla 8 predisposizione del piano economico finanziario deve (...) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno."

I costi previsionali sono stati quantificati in complessivi 0,450 mln di euro, di cui:

- 0,232 mln di euro riferiti ai costi stimati per l'avvicendamento gestionale da parte di AVA ai Comuni nella gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti.
- 0,218 mln di euro riferiti ai costi stimati per il contributo di disagio ambientale;

I costi relativi alla gestione della tariffa e al rapporto con gli utenti, conseguenti al subentro di AVA ai Comuni nella gestione di tali attività, sono invece stati stimati sulla base del budget 2025.

La "migliore stima" del costo emergente per il contributo è stata determinata considerando quanto stabilito dalla Regione Veneto (10,33 €/ton per tonnellata di rifiuto urbano conferita all'impianto di termovalorizzazione con recupero energetico) e le quantità di rifiuti da conferire da parte dei Comuni affidanti ad AVA all'impianto di termovalorizzazione, quantificata in complessive 21.100 tonnellate di rifiuto. Il driver utilizzato per la ripartizione del contributo, basato sulla produzione storica di rifiuto dei singoli Comuni e coincidente con quello impiegato dalla società per l'attribuzione dei costi afferenti alla componente CTR, è stato valutato tenendo conto anche delle osservazioni pervenute da parte del Comune di Schio. Esso risulta in sé verificabile, replicabile e non in contrasto con regolazione ARERA.

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2.

2.3 Validazione delle motivazioni addotte all'istanza di revisione infra periodale ai sensi dell'art. 8 della Delibera 363/20212/R/rif.

Con riferimento alle motivazioni addotte a supporto all'istanza di revisione, come anticipato, il Gestore ha descritto due principali circostanze straordinarie.

La prima concerne il subentro da parte di AVA nei servizi di gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione del 17/11/2022, avviato dalla società a partire dal novembre 2023 e concluso nel mese di febbraio 2025.

La seconda motivazione prevede l'applicazione del contributo ambientale per il conferimento di rifiuti all'impianti di termovalorizzazione della società, stabilita con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto



n. 422 del 16/04/2024 ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/2000 per i rifiuti urbani conferiti agli impianti di Piano derivanti da flussi pianificati dalla Regione Veneto.

Entrambe le fattispecie sono state verificate e l'analisi ne ha confermato la conformità al requisito di straordinarietà previsto per la revisione infra-periodale.

2.4 Verifica dei coefficienti offerti dal gestore

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, non sono state riscontrate variazioni nella loro determinazione rispetto a quanto approvato nei PEF 24-25, ad eccezione dei valori attribuiti al fattore CRI che risultano in alcune fattispecie più elevati per poter permettere ove possibile il riconoscimento dei costi previsionali descritti nei paragrafi precedenti.

Sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci di AVA, non é stato fatto ricorso alla rimodulazione nel 2025 di costi ammessi nei PEF 2024 ed eccedenti il limite di crescita tariffario. Allo scopo di salvaguardare il principio di contribuzione da parte di tutti i Comuni in proporzione all'entità dei nuovi servizi attivati, l'Assemblea dei soci ha impegnato i Comuni soci, ove necessario al mantenimento delle tariffe 2025 entro il limite di crescita stabilito dal metodo tariffario, a richiedere la rimodulazione dei costi del Comune, ammessi a copertura nel PEF 2025, con rinvio degli stessi ad annualità successive al 2025.

3 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore AVA per quanto di propria competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal vostro spett. le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2. Si rimettono all'ETC le valutazioni e le decisioni di competenza.

Si allegano alla presente i PEF oggetto di revisione e si rimettono all'ETC per le valutazioni e le decisioni di competenza tramite il seguente link: [PEF Revisione Infra-periodo Bacino AVA](#) (accesso autorizzato al Dott. Facci Antonio).